

N. 00925/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00955/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2015, proposto da:
M. H. K., rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, domiciliato in
Genova, via dei Mille n.9 presso la Segreteria del T.A.R. Liguria;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Savona, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliato in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento

provvedimento del Questore di Savona 8 maggio 2012 n. 106/2012 con cui è
stato decretata la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura

di Savona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che è impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo motivato tra l'altro con la condanna del ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all' art. 572 c.p.

Rilevato che l'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 richiamato dal successivo comma 7 stabilisce che : “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

Ritenuto che la norma legittimi il giudizio di pericolosità per l'ordine

pubblico (fattispecie qui in rilievo) sia nei confronti degli appartenenti alle categoria di cui all'art. 1 l. 1423/56 sia nei confronti di chi ha commesso i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (quest'ultima ipotesi limitatamente ai delitti non colposi), onde anche una sola condanna, ovvero l'applicazione della pena alla prima equiparata ai sensi dell'art. 445 c.p.p., può legittimare un giudizio di pericolosità nei confronti dello straniero soggiornante di lungo periodo;

Ritenuto, inoltre, che la norma richiede, altresì, una valutazione dell'inserimento familiare, sociale e lavorativo dello straniero di talchè il provvedimento negativo deve fondarsi, da un lato, su un giudizio positivo sulla pericolosità e, dall'altro, su un giudizio negativo o quantomeno sub valente in ordine all'inserimento familiare sociale e lavorativo;

Rilevato che la Questura di Savona non ha dato adeguatamente conto della gravità del reato commesso dal ricorrente e della conseguente pericolosità sociale dello stesso, pericolosità sociale che non può, nel caso di specie, desumersi né dalla natura del reato né dalla entità della pena in concreto irrogata;

Ritenuta conclusivamente la manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che le spese debbano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•